

# TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

## Newsletter n. 9 del 4 Marzo 2017



***UN SPECIALE  
AUGURIO A TUTTE  
LE DONNE.***

***Un piccolo  
riconoscimento per  
quello che siete e per  
quello che fate ogni  
giorno per tutti.***

## ***BUON 8 Marzo !***

## **1. MILLEPROROGHE 2016 - Pubblicata la legge n. 19/2017 di conversione del D.L. n. 244/2016**

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017 (Supplemento Ordinario n. 14), la **Legge 28 febbraio 2017, n. 19**, recante "**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe**".

Mai titolo di una legge fu più azzeccato di "*Decreto Milleproroghe*" per descrivere misure accomunate dalla necessità di ottenere lo slittamento di una norma, il rinvio di un provvedimento o la sospensione di una disposizione.

La legge di conversione n. 19/2017 - **in vigore dal 1° marzo 2017** - contiene importanti differimenti normativi, che riguardano: fisco, lavoro, previdenza, Pubblica Amministrazione, salute, musica, editoria, taxi e noleggio con conducente, ambulantisti e normativa Bolkestein e tanto altro.

Slitta dal 1° marzo 2017 al 1° novembre 2017 l'avvio dell'applicazione sperimentale della **lotteria nazionale legata agli scontrini** limitatamente agli acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuati da persone fisiche residenti in Italia mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito.

Gli **impianti termici** degli edifici realizzati o ristrutturati in base a titoli abilitativi presentati nel 2017 potranno ancora coprire con fonti rinnovabili al minimo il 35% dei consumi; dal 1° gennaio 2018 si passa al 50%.

Rinviato al 30 giugno 2017 il termine entro il quale installare **sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore nei condomini** con impianti centralizzati.

Slitta dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018 la decorrenza dell'obbligo della modalità telematica per la tenuta del **libro unico del lavoro**.

Si proroga di sei mesi (**dal 20 marzo al 20 settembre 2017**) il termine per l'esercizio della delega relativa alla riforma dei confidi; più in dettaglio, si tratta del termine previsto per conferire la **delega al Governo** a riformare il sistema dei confidi (art. 1, comma 1 legge 13 luglio 2016, n. 150).

Prorogato dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine a decorrere dal quale diviene obbligatoria la **tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani** e periodici attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre;

Prorogato, dal 31 dicembre 2016 fino al trasferimento delle funzioni di vigilanza all'organismo di vigilanza e tenuta dell'**albo unico dei consulenti finanziari** (previsto dall'art. 1, comma 36, legge n. 208/2015), e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, il termine per l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti (consulenti finanziari), da parte dei soggetti che al 31 dicembre 2007 prestavano già tale attività, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del D.L. n. 244/2016, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 19/2017 clicca qui.](#)

### **1.1. L. n. 19/2017 di conversione del D.L. n. 244/2016 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI SU AREA PUBBLICA**

*"Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, **il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 è prorogato fino a tale data.** Le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data. Nelle more degli adempimenti da parte dei comuni sono comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti"*.

E' questo il **nuovo comma 8**, dell'art. 6, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (c.d. "*Decreto Milleproroghe*"), come riformulato dalla L. 28 febbraio 2017, n. 19, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017 (Supplemento Ordinario n. 14) e in vigore dal 1° marzo 2017.

Dunque, tutte le concessioni per gli ambulanti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione (1° marzo 2017) **scadranno il 31 dicembre 2018, comprese quelle per cui erano state già avviate procedure di assegnazione.**

Fermo il termine al **31 dicembre 2018**, le amministrazioni che ancora non hanno provveduto dovranno mettere a bando le posizioni in scadenza in tempo utile per l'emissione delle nuove assegnazioni.

Da più parti si auspica un intervento chiarificatore da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e della Conferenza Unificata rispetto alle modalità di gestione operativa di alcuni nodi che rimangono ancora da sciogliere.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del D.L. n. 244/2016, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 19/2017 clicca qui.](#)

## **1.2. L. n. 19/2017 di conversione del D.L. n. 244/2016 – TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE - Confermata la proroga del termine per l'entrata in vigore delle modifiche alla L. n. 21 del 1992 - Subbuglio tra taxi NCC, Uber e bus low cost**

*“All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». Conseguentemente, la sospensione dell'efficacia disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2017”.*

Lo stabilisce il nuovo comma 3, dell'articolo 9 della legge 28 febbraio 2017, n. 19, di conversione del D.L. n. 244/2016 (c.d. “Decreto Milleproroghe”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017 (Supplemento Ordinario n. 14) e in vigore dal 1° marzo 2017.

In sostanza, per l'undicesima volta, viene prevista la **proroga di un anno, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017**, dell'auspicato **provvedimento per contrastare pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente (NCC)**.

La stessa proroga riguarda la sospensione dell'efficacia delle disposizioni in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, previste dal comma 1, dell'art. 7-bis, del D.L. n. 5/2009, aggiunto dalla legge di conversione n. 33/2009. Tali norme prevedono una serie di **limiti e divieti per gli NCC** tra cui l'obbligo di ritornare in rimessa dopo aver accompagnato il cliente. La modifica ha scatenato la protesta dei tassisti che la considerano una sanatoria a favore di Uber (piattaforma online di autisti, odiata all'inverosimile dai taxisti di mezza Europa).

**Prorogata al 31 gennaio 2018 l'emanazione del decreto ministeriale che fa partire il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile.**

Inoltre, secondo quanto disposto dal comma 2-bis, introdotto dalla legge di conversione, i soggetti autorizzati allo svolgimento di **servizi automobilistici regionali di competenza statale** dovranno adeguarsi alle previsioni del presente comma “entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale spetta il compito di effettuare le verifiche “entro novanta giorni dalla comunicazione anzidetta” e di dichiarare la decadenza delle autorizzazioni in caso di mancato adeguamento.

Con una modifica apportata al comma 3, dell'articolo 3, del D.Lgs. n. 285/2005, si stabilisce che «*Nell'ambito dei **servizi di linea interregionale di competenza statale** per riunione di imprese ai fini del presente comma si intende il raggruppamento verticale o orizzontale; per **raggruppamento verticale** si intende un raggruppamento di operatori economici il cui mandatario esegue le attività principali di trasporto di passeggeri su strada e i mandanti quelle indicate come secondarie; per **raggruppamento orizzontale** si intende un raggruppamento in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. Gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi (... ) relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza».*

Si tratta di una norma che, in qualche modo, ostacola i servizi dei bus low cost sulle tratte interregionali.

Si prevede infatti che le autorizzazioni sulle tratte interregionali per il servizio di trasporto in autobus possano essere concesse solo a raggruppamenti di imprese guidate da operatori economici la cui attività principale è il trasporto di passeggeri su strada. Quindi le piattaforme digitali come Flixbus (sattr-up tedesca) rischiano di vedersi negati i permessi.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del D.L. n. 244/2016, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 19/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sulla tenuta del Ruolo dei conducenti clicca qui.](#)

## **2. REGISTRO NAZIONALE DEI PRODUTTORI DI PILE E ACCUMULATORI - Comunicazione annuale 2017 entro il 31 marzo - Attivo il portale per la presentazione della Comunicazione**

L'articolo 14, comma 2, del D.Lgs. n. 188/2008 prevede che annualmente, **entro il 31 marzo**, i produttori di pile e accumulatori iscritti al Registro Nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento del sistema di

gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, sono tenuti a **comunicare** alle Camere di Commercio i **dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente**, suddivisi per tipologia.

L'allegato 1 al citato decreto specifica che le informazioni vanno fornite **per via telematica** e riguardano il numero e il peso effettivo delle pile e accumulatori immessi sul mercato nell'anno solare precedente.

Ricordiamo che, dal 16 gennaio 2017, è attivo il sistema per la presentazione della Comunicazione annuale sulle quantità di pile e accumulatori immessa sul mercato nel corso del 2016 da parte dei produttori iscritti al Registro Nazionale Pile e Accumulatori.

La scadenza per la presentazione della comunicazione, prevista dal Decreto Legislativo 188 del 2008, è il **31 marzo 2017**.

La scrivania personale è accessibile dalla home page del portale [www.registropile.it](http://www.registropile.it) cliccando su "Scrivania per i produttori".

L'accesso alla procedura informatica deve essere effettuato **mediante firma digitale** del legale rappresentante o di altro soggetto precedentemente delegato.

Una volta fatto l'accesso la funzione da selezionare è Comunicazione Pile.

Le informazioni richieste nonché le modalità di compilazione e trasmissione, sono rimaste immutate rispetto al 2016.

**Non è previsto il versamento di alcun diritto di segreteria.**

La comunicazione va presentata, indicando valori pari a 0, anche se l'impresa non ha immesso alcuna quantità sul mercato.

Si segnala che nella **Sezione Profilo** è disponibile una funzione che consente al produttore ed al sistema collettivo di accedere ad un'area dove viene riassunta la propria posizione, evidenziando anche eventuali anomalie. La compilazione è assistita da funzioni di aiuto specifiche per ogni pagina.

Sullo stesso portale, nell'area Manuali, è possibile scaricare il manuale per la **presentazione della comunicazione**.

Ricordiamo, infine che, per la mancata o incompleta comunicazione, entro il 31 marzo di ogni anno, da parte del produttore dei dati di immissione nel mercato riferiti all'anno solare precedente, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00**.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento dei Rifiuti - Pile e accumulatori clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al Registro Pile e Accumulatori e poi alla procedura informatica dedicata alle Comunicazioni clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere all'Area Ambiente, il portale sugli adempimenti ambientali a carico delle imprese clicca qui.](#)

### **3. ATTIVITA' DI VIGILANZA SULLE COOPERATIVE - Sottoscritta una convenzione tra Ministero dello Sviluppo Economico e Ispettorato nazionale del lavoro (INL)**

Co decreto direttoriale 24 febbraio 2017, pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, è stata approvata la **Convenzione stipulata in data 21 febbraio 2017 tra il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)** concernente la disciplina per l'avvalimento e la formazione del personale dipendente dall'Ispettorato ai fini dell'attività di vigilanza sulle società cooperative, ai sensi dell'art. 7, comma 2 e dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (recante "Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore").

La Convenzione parte dalla considerazione che entrambe le Amministrazioni perseguono, ciascuna nell'ambito della propria attività di vigilanza, obiettivi comuni nei confronti del mondo cooperativo, con particolare riferimento al contrasto alle c.d. cooperative spurie e che il raggiungimento di tali obiettivi può essere facilitato attraverso **l'instaurazione di una sinergia collaborativa tra le due Amministrazioni**, ma si ritiene necessario regolamentare e disciplinare le procedure e le modalità per l'avvalimento di personale dipendente dall'INL ai fini delle attività di vigilanza, nonché concordare le modalità per la sua formazione e aggiornamento.

Ricordiamo che, in base a quanto disposto dall'art. 7, commi 1, 2 e 3, del citato D.Lgs. n. 220/2002, l'attività di revisione nei confronti degli enti cooperativi non associati è svolta dal Ministero dello Sviluppo Economico, con propri dipendenti. Tuttavia, il Ministero potrà altresì avvalersi, d'intesa con le amministrazioni interessate, di revisori esterni dipendenti da altre amministrazioni, nonché, **sulla base di apposite convenzioni con le Associazioni riconosciute**, di revisori delle medesime.



I soggetti in questione potranno conseguire l'abilitazione all'attività di vigilanza, attraverso appositi corsi di formazione promossi dal Ministero e finanziati con l'apposito capitolo di bilancio, alimentato con il contributo biennale a carico degli enti cooperativi. I revisori sono **iscritti in apposito elenco** tenuto presso il Ministero.

Anche le **ispezioni straordinarie**, come disposto dal comma 2 dell'art. 8 dello stesso decreto, sono eseguite dai funzionari che transitano nei ruoli del Ministero appartenenti all'apposito profilo professionale previsto dall'articolo 15, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Tuttavia, in caso di particolari esigenze, le ispezioni possono essere effettuate anche da altri funzionari del Ministero, e, **sulla base di apposita convenzione**, da funzionari di altre amministrazioni che abbiano frequentato i corsi di formazione, di cui all'articolo 7, comma 3.

La Convenzione sottoscritta dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) prevede che il Ministero può incaricare, per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sulle società cooperative, il personale dell'INL abilitato all'attività di vigilanza ed iscritto all'elenco di cui all'art. 7, comma 6, del D.L.gs. 220/2002.

La validità della presente Convenzione è fissata in **anni tre** a far data dalla sottoscrizione, e s'intenderà tacitamente prorogata, salvo disdetta da comunicare almeno tre mesi prima della scadenza.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto direttoriale clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della convenzione clicca qui.](#)

#### **4. CALL CENTER - Dai Ministeri del Lavoro e dello Sviluppo Economico e dal Garante Privacy le istruzioni e la modulistica per le procedure di comunicazione delle delocalizzazioni all'estero**

**A.** Con la **nota del 1° marzo 2017, Prot. n. 1328**, il Ministero del Lavoro ha dettato le istruzioni operative per le procedure di comunicazione che devono essere adottate dagli operatori economici che svolgono l'attività di call center in caso di **delocalizzazione all'estero delle attività**.

L'articolo 1, comma 243, della Legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) ha modificato il testo dell'articolo 24-bis contenuto nel Decreto legge n. 83/2012, introducendo l'obbligo di **comunicazione per gli operatori economici che decidano di localizzare**, anche mediante affidamento a terzi, **l'attività di call center in un Paese non membro dell'Unione europea**.

L'obbligo di comunicazione riguarda tutti gli operatori economici, indipendentemente dal numero di dipendenti occupati e dalla forma giuridica adottata, che svolgono attività di call center utilizzando numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico, a prescindere dalla prevalenza o meno dell'attività di call center rispetto al complesso delle proprie attività.

Ne restano escluse le pubbliche amministrazioni nell'assolvimento dei loro compiti istituzionali e tutti i enti non lucrativi.

Qualunque operatore economico che decida di localizzare, anche mediante affidamento a terzi, l'attività di call center in un Paese che non è membro dell'Unione europea, deve darne comunicazione, **almeno trenta giorni prima del trasferimento**:

- al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
- all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL),
- al Ministero dello Sviluppo Economico e
- al Garante per la protezione dei dati personali.

Per assolvere agli obblighi di comunicazione verso il Ministero del Lavoro e l'INL è necessario indicare le seguenti informazioni relative ai lavoratori coinvolti dalla delocalizzazione:

- il **numero complessivo dei lavoratori** che, in conseguenza della diversa localizzazione delle attività di call center, abbiano subito una modifica della propria posizione lavorativa (ad esempio per trasferimento, riduzione d'orario o di mansione, licenziamento);
- l'**unità o le unità produttive** in cui i medesimi lavoratori sono occupati, nonché le eventuali modifiche della posizione lavorativa conseguente alla diversa localizzazione.

A partire dal **28 marzo 2017 il modello telematico con cui effettuare la comunicazione** sarà accessibile, sui siti [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) e [www.ispettorato.gov.it](http://www.ispettorato.gov.it).

Per poter accedere al modello e completarne i campi occorre essere registrati al portale dei servizi Cliclavoro.

Fino a tale data e in via provvisoria, gli operatori economici dovranno ottemperare all'obbligo di comunicazione attraverso l'allegato alla nota da inviare a [deloc\\_callcenter@lavoro.gov.it](mailto:deloc_callcenter@lavoro.gov.it).

La sanzione amministrativa pecuniaria, prevista in caso di **omessa o tardiva comunicazione**, è pari a 150.000,00 euro per ciascuna comunicazione omessa o tardiva.

Il modello permette anche di adempiere agli obblighi introdotti dal comma 3 del citato articolo 24-bis, relativi ad eventuali **delocalizzazioni avvenute prima dell'1 gennaio 2017**. In questo caso la comunicazione doveva essere inoltrata, con le modalità suddette, entro il 2 marzo 2017. L'omessa o tardiva comunicazione sarà punita con una sanzione di 10.000,00 euro per ciascun giorno di ritardo.

**B. Il Ministero dello Sviluppo Economico**, per quanto di sua competenza, ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, una **nota informativa** e il **modulo di comunicazione**, che dovrà essere inviato, tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: [comunicazioni.callcenter@pec.mise.gov.it](mailto:comunicazioni.callcenter@pec.mise.gov.it).

La comunicazione dovrà contenere elementi informativi differenziati in ragione dell'Amministrazione destinataria della stessa. Per quanto riguarda la specifica comunicazione da effettuare al Ministero dello Sviluppo Economico occorre indicare le **numerazioni telefoniche** messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi localizzati in un Paese non membro dell'Unione europea.

**C. Il Garante per la protezione dei dati personali** ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, una nota informativa **nota informativa e due modelli** volti ad agevolare l'assolvimento degli obblighi comunicativi diretti all'Autorità, utilizzabile dagli operatori economici cui facciano capo le localizzazioni in Paesi terzi dell'attività di call center. **Un primo modello** potrà essere utilizzato, ai sensi dell'art. 24-bis, comma 2, lett. c), da parte degli operatori economici che intendono localizzare l'attività di call center in Paesi terzi in tempi successivi all'entrata in vigore della nuova disciplina; **un secondo modello** potrà invece essere utilizzato, ai sensi dell'art. 24-bis, comma 3, per gli operatori che abbiano localizzato l'attività di call center in Paesi terzi anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina..

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo della nota ministeriale e del suo allegato clicca qui.](#)

LINK:

[Per le informazioni relative alla comunicazione verso il Ministero dello Sviluppo Economico clicca qui.](#)

LINK:

[Per le informazioni relative alla comunicazione verso il Garante per la protezione dei dati personali clicca qui.](#)

## **5. TRAFFICI COMMERCIALI INTERNAZIONALI - Fissate le modalità di iscrizione delle navi nel registro**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2017, il **Decreto 21 febbraio 2017** recante *"Modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'iscrizione nel registro delle navi adibite alla navigazione internazionale"*.

Il presente decreto – **in vigore dal 2 marzo 2017** - disciplina le modalità per il rilascio, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'autorizzazione all'iscrizione delle **navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali nel registro delle navi adibite alla navigazione internazionale** di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

I soggetti interessati devono redigere un'apposita istanza, soggetta ad imposta di bollo, secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L'istanza, corredata della documentazione prevista, potrà essere **presentata secondo due modalità**:

a) **in modalità cartacea**, inviando la stessa al *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 7, viale dell'Arte n. 16, 00144 Roma*; oppure

b) **tramite posta certificata (PEC)**, trasmettendo la stessa all'indirizzo: [dq.vptm-div7@pec.mit.gov.it](mailto:dq.vptm-div7@pec.mit.gov.it).

Nel caso in cui l'istanza presentata sia incompleta o carente della documentazione prevista, la Direzione generale competente dovrà richiedere una eventuale motivata integrazione documentale della stessa, da trasmettere al medesimo indirizzo di posta elettronica indicato in precedenza.

Ricordiamo che il **Registro Internazionale**, nel quale sono iscritte le **navi maggiori adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali**, è suddiviso in **tre sezioni** nelle quali sono iscritte rispettivamente:

- le **navi appartenenti a soggetti** (persone fisiche, giuridiche o enti) **italiani o di altri paesi dell'Unione Europea**;

- le **navi di nuova costruzione o provenienti da registri stranieri appartenenti a soggetti non comunitari**, i quali assumano direttamente l'esercizio della nave attraverso una stabile organizzazione sul territorio nazionale con gestione demandata a persona fisica o giuridica di nazionalità italiana o di altri paesi dell'Unione europea, domiciliata nel luogo di iscrizione della nave, che assuma ogni responsabilità per il suo esercizio nei confronti delle autorità amministrative e dei terzi;

- le **navi appartenenti a soggetti non comunitari**, in regime di sospensione da un registro straniero non comunitario a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di altri Paesi dell'Unione europea.

Nel Registro Internazionale non possono comunque essere iscritte le navi da guerra, le navi di Stato in servizio non commerciale, le navi da pesca e le unità da diporto.

L'iscrizione di una nave nel Registro Internazionale necessita preliminarmente dell'**autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**, prescritta dall'art. 1 della L. 30/1998.

Successivamente, la Capitaneria di porto sede di Direzione marittima prescelta, acquisita la documentazione di rito ai sensi delle vigenti disposizioni normative (artt. 146 e seguenti del CdN.), procede all'iscrizione della nave nel Registro Internazionale tenuto dal medesimo Compartimento marittimo.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della modulistica necessaria per l'iscrizione nel Registro internazionale clicca qui.](#)

## **6. AUTORIMESSE - Approvate le nuove norme tecniche di prevenzione incendi**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2017, il **Decreto 21 febbraio 2017**, recante "**Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa**".

Il decreto – **in vigore dal 1° aprile 2017** – approva le **nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa**, riportate all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, nell'ambito delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'Interno del 3 agosto 2015, recante «*Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139*».

Le norme tecniche in questione, secondo quanto stabilito all'art. 2, si possono applicare:

a) alle attività di **autorimessa di superficie complessiva coperta superiore a 300 m<sup>2</sup>** di cui all'Allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 75, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione.

Si tratta delle "*Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m<sup>2</sup>; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m<sup>2</sup>; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m<sup>2</sup>*".

b) alle attività di cui sopra, **in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi** di cui al decreto del Ministro dell'interno del 1° febbraio 1986 e al decreto del Ministro dell'interno del 22 novembre 2002.

I due citati decreti recano, rispettivamente, le «*Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili*» e le «*Disposizioni in materia di parcheggio di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto*».

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per una rassegna della normativa di prevenzione incendi clicca qui.](#)

## **7. SOCIETA' DI PERSONE - La proroga tacita del termine di durata e la facoltà di disdetta unilaterale del socio - Un documento della FNC**

Affinché possa parlarsi di proroga della società è necessario che nell'atto costitutivo della società sia indicata la durata. Per le società di persone ed in particolare per le società in nome collettivo e per le società in accomandita semplice, sebbene l'indicazione della durata sia espressamente richiesta dall'art. 2295, n. 9, C.C. (applicabile anche alle società in accomandita semplice, in virtù del rimando di cui all'art. 2315 c.c.), è controverso se tale indicazione sia necessaria per la regolare costituzione delle medesime. Sul tema, uno degli orientamenti maggioritari in dottrina ritiene che l'indicazione di una durata certa della società sia un **elemento essenziale non ai fini della validità della costituzione della società, bensì per la sua iscrizione nel Registro delle Imprese**.

Secondo un altro orientamento, invece, la durata **non rappresenterebbe un elemento essenziale per la costituzione di tali società** con la conseguenza che anche le società di persone regolari che

svolgono attività commerciale, al pari delle società semplici e di quelle irregolari, possono essere contratte a tempo indeterminato.

È invece pacifico che il termine di durata, ove indicato nell'atto costitutivo, determini, al suo verificarsi una **causa di scioglimento della società** per cui, prima del suo decorso, sarà necessaria una valutazione circa l'ipotesi o meno di proroga del suddetto termine, salvo la possibilità di proroga tacita ai sensi degli artt. 2307, comma 3 e 2273 C.C..

Occorrerà infine valutare la presenza di clausole statutarie che prevedano la **proroga tacita** e automatica qualora i soci (o anche uno solo di essi) non provvedano a dare disdetta entro un termine prefissato.

Con riguardo alla proroga tacita, nelle società di persone si è soliti ulteriormente distinguere tra **proroga tacita legale** prevista dall'art. 2273 C.C. e **proroga tacita convenzionale**, prevista da specifiche clausole contrattuali.

Il documento della Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC), pubblicato il 28 febbraio 2017, a cura di *Gabriella Trinchese*, dal titolo "**La proroga tacita del termine di durata nelle società di persone e la facoltà di disdetta unilaterale del socio**" analizza le fattispecie con particolare riguardo alle criticità derivanti dall'esercizio della **facoltà del singolo socio di comunicare unilateralmente la disdetta**.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

## **8. CRISI D'IMPRESA E INSOLVENZA - Un documento della FNC sul disegno di legge delega approvato alla Camera**

Dopo l'approvazione, da parte della Camera dei Deputati, avvenuta il 1° febbraio 2017, del disegno di legge (A.C. n. 3671-bis) che delega il Governo a operare un'ampia riforma della disciplina delle crisi di impresa e dell'insolvenza, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC), ha pubblicato, il 28 febbraio 2017, un documento, a cura di *Raffaele Marcello* e *Cristina Bauco*, dal titolo "**Crisi d'impresa e insolvenza nella prospettiva aziendale e giuridica alla luce delle riforme in itinere**".

Il provvedimento è stato modificato in più parti nel corso dell'esame in Commissione Giustizia con l'obiettivo di predisporre una riforma organica della crisi d'impresa basandosi su un nuovo approccio al fallimento.

Il provvedimento, attualmente all'esame del Senato, si presenta, secondo i due autori, innovativo sotto diversi profili:

- *nel generale quadro di favore per gli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi, viene introdotta una fase preventiva di "allerta", finalizzata all'emersione precoce della crisi d'impresa e ad una sua composizione assistita;*
- *si facilita l'accesso ai piani di risanamento e agli accordi di ristrutturazione dei debiti;*
- *viene rivista la disciplina dei privilegi;*
- *si elimina la procedura fallimentare sostituendola con quella di liquidazione giudiziale;*
- *si rivisita, sulla base delle prassi verificate e delle criticità emerse, la normativa sul concordato preventivo;*
- *si modifica la normativa sulle crisi da sovraindebitamento.*

Obiettivo del contributo della FNC è quello di **approfondire, in una prospettiva aziendalistica e giuridica le novità relative alle procedure di "allerta"**, finalizzate all'emersione precoce della crisi d'impresa e alla composizione dei contrapposti interessi.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento della FNC clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del disegno di legge approvato dalla Camera clicca qui.](#)

## **9. SCOMPARSITA' DELLE SRL A CAPITALE RIDOTTO - Adempimenti presso il Registro delle imprese**

L'articolo 9, commi 13, 14 e 15 del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 (recante "*Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti*") successivamente convertito dalla L. n. 99/2013, ha disposto modifiche in materia di SRL semplificate e di SRL a capitale ridotto,



intervenendo sull'art. 44 del D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012, prevedendo - **a decorrere dal 28 giugno 2013 - la soppressione della "società a responsabilità limitata a capitale ridotto"**.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, in applicazione del disposto di cui al comma 15 dell'art. 9 del D.L. n. 76/2013, ha successivamente fornito, con **Lettera-Circolare del 12 maggio 2016, Prot. 132263**, indicazioni operative **disponendo la sostituzione della forma giuridica** delle "società a responsabilità limitata a capitale ridotto" (SRLCR) con quella di "società a responsabilità limitata semplificata" (SRLS)

Al fine di dare concreta attuazione alla disposizione in questione, la società di informatica delle Camere di Commercio (Infocamere) ha predisposto un servizio di conversione automatica.

Pertanto **il dato è stato convertito automaticamente da Infocamere**, senza alcun onere per le società interessate.

A seguito di questa modifica, nell'elenco cronologico degli eventi iscritti, riportati nelle certificazioni e nelle visure, è stato inoltre iscritto d'ufficio il seguente testo "Modifica d'ufficio – SRL a capitale ridotto riqualficata in società a responsabilità limitata semplificata (art. 9, comma 15, D.L. n. 76/2013 convertito nella L. n. 99/2013".

Le società interessate sono state informate, tramite posta elettronica certificata (PEC), dell'avvenuto aggiornamento.

Tuttavia, va tenuto presente - come ricorda il Ministero - che detta conversione automatica **non ha contemplato, invece, la modifica della "denominazione" risultante dal certificato, né la modifica dell'atto costitutivo / statuto depositato.**

Pertanto, il Ministero auspica che, in occasione delle prossime modifiche statutarie, le società interessate **provvedano a modificare la propria denominazione con conseguente presentazione della relativa pratica telematica al Registro delle imprese.**

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della lettera-circolare citata clicca qui.](#)

## **10. NOTIFICA DEGLI AVVISI E ATTI A MEZZO PEC - l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per la comunicazione dell'indirizzo**

L'Agenzia delle Entrate, con il **Provvedimento del 3 marzo 2017, Prot. n. 44027/2017**, ha approvato il **modello** per comunicare i dati relativi all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per la **notificazione degli avvisi e degli altri atti dell'Agenzia delle Entrate** che per legge devono essere notificati (art. 60, comma 7, del D.P.R. n. 600/1973).

Con il medesimo modello possono essere comunicate le variazioni e la revoca dell'indirizzo di PEC.

Il modello in questione può essere utilizzato solamente da:

- **persone fisiche** residenti e non residenti;
- **soggetti diversi dalle persone fisiche,**

**non obbligati** per legge a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata inserito nell'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (**INIEPEC**).

Con la presentazione del modello, il soggetto istante manifesta la volontà di ricevere la notifica degli avvisi e degli altri atti, che per legge devono essere notificati, presso l'indirizzo PEC di cui è intestatario ovvero presso l'indirizzo di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, secondo comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 600/1973, specificamente incaricati di ricevere la notifica per conto degli interessati.

Il nuovo modello è utilizzabile per le istanze da inviare a partire dal **4 marzo 2017**, ed è reperibile gratuitamente all'interno del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia delle Entrate potrà utilizzare gli indirizzi PEC comunicati con il predetto modello a partire dal **1° luglio 2017**, ai fini della notifica degli atti impositivi e degli altri atti che vanno notificati per legge.

La presentazione del modello va effettuata **esclusivamente per via telematica** e direttamente dal soggetto istante abilitato ai servizi telematici.

Le modalità di trasmissione verranno definite in futuro con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia.

Viene comunque precisato che per la trasmissione deve essere utilizzato il software reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel proprio sito internet.

L'attestazione dell'avvenuto ricevimento del modello da parte dell'Agenzia delle entrate costituisce prova dell'avvenuta presentazione.

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento, del modello e delle istruzioni per la compilazione clicca qui.](#)

## **11. SETTIMANA DELL'AMMINISTRAZIONE APERTA (SAA) - Dal 4 al 11 marzo 2017 iniziative sull'Opengov in tutta Italia**

**Trasparenza, partecipazione e innovazione** sono obiettivi raggiungibili soltanto attraverso un profondo cambiamento culturale, non solo nell'amministrazione pubblica ma in tutta la società.

In tempi di profonda sfiducia nei confronti delle istituzioni è necessario stimolare un dibattito costruttivo su questi temi coinvolgendo cittadini, amministrazioni, imprese e organizzazioni della società civile.

Per questo, su proposta delle organizzazioni della società civile aderenti all'**Open Government Forum**, il **Dipartimento Funzione Pubblica** ha assunto l'impegno di promuovere ogni anno la **Settimana dell'Amministrazione Aperta (SAA)**, nell'ambito del terzo Piano d'Azione OGP: sette giorni di iniziative dedicate a **sviluppare la cultura e la pratica della trasparenza, della partecipazione e dell'accountability sia nelle amministrazioni pubbliche che nella società**.

La prima edizione della SAA si terrà dal 4 marzo – giorno in cui si celebra a livello globale l'**Open Data Day** – all'11 marzo 2017 su tutto il territorio nazionale con iniziative sia dal vivo che *online*.

Una serie di appuntamenti per far comprendere l'importanza del processo di trasformazione della Pubblica Amministrazione e la centralità del contributo di tutti; l'occasione per stimolare un dibattito costruttivo su una visione nuova della pubblica amministrazione, coinvolgendo cittadini, amministrazioni, imprese e organizzazioni della società civile.

Il ministro Marianna Madia ha invitato con una lettera i sindaci di tutti i Comuni italiani i presidenti delle Regioni, i ministri e i rappresentanti della società civile aderenti all'**Open Government Forum**, a contribuire attraverso l'organizzazione di proprie iniziative da includere nel programma ufficiale della settimana.

La SAA nasce all'interno delle iniziative di *open government* avviate dal Dipartimento della Funzione Pubblica che, su proposta delle organizzazioni della società civile aderenti all'*Open Government Forum*, ha assunto l'impegno di promuovere la Settimana dell'Amministrazione Aperta ogni anno, nell'ambito del terzo Piano d'Azione OGP (*Open Government Partnership*).

LINK:

[Per maggiori informazioni sulla Settimana dell'Amministrazione aperta clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere all'Open Government Forum clicca qui.](#)

LINK:

[Per conoscere il programma dell'Open Data Day clicca qui.](#)

LINK:

[Per conoscere il terzo Piano d'Azione OGP clicca qui.](#)

LINK:

[Per le iniziative e il contributo da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale clicca qui.](#)

## **12. MEDIAZIONI CIVILI E COMMERCIALI - Pubblicato l'andamento delle iscrizioni annuali**

Sono stati pubblicati, sul sito del Ministero della Giustizia, i dati aggiornati al 31 dicembre 2016 relativi all'**andamento delle iscrizioni annuali di mediazioni civili e commerciali**.

La mediazione è una delle procedure di ADR (*Alternative Dispute Resolution*, in italiano, *risoluzione alternativa delle controversie*) in cui il Governo investe molto per ridurre il carico di lavoro giudiziario e, l'aggiornamento dei dati relativi all'anno appena trascorso, denota un risultato sicuramente soddisfacente.

Il numero delle iscrizioni annuali di mediazione aggiornato al 31 dicembre 2016 ammonta a **183.977**, in leggero calo rispetto al 2015, ma sicuramente positivo per il raggiungimento dell'obiettivo posto dal Governo.

Tra le materie più gettonate vi è, al primo posto, quella dei **contratti bancari** con 37.749 iscrizioni, a seguire vi sono i **diritti reali e il condominio** con, rispettivamente, 26.456 e 22.446 iscrizioni.

Meno iscrizioni, invece, presentano le materie relative all'affitto di azienda, al risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa e, infine, ai patti di famiglia.

LINK:

[Per accedere al sito del Ministero della Giustizia e consultare le tabelle clicca qui.](#)

# RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

## *I provvedimenti scelti per voi*

(DAL 27 FEBBRAIO AL 4 MARZO 2017)

**1) Legge 27 febbraio 2017, n. 18:** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. (Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge n. 243/2016 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 18/2017 clicca qui.](#)

**2) Legge 27 febbraio 2017, n. 19:** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative. (Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017 – Supplemento Ordinario n. 14).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge n. 244/2016 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 19/2017 clicca qui.](#)

**3) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 21 febbraio 2017:** Modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'iscrizione nel registro delle navi adibite alla navigazione internazionale. (Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**4) Ministero dell'Interno - Decreto 21 febbraio 2017:** Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa. (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**5) Ministero dell'Economia e delle Finanze – Decreto 21 febbraio 2017:** Maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato per il settore turistico-alberghiero per l'anno 2017. (Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2017).

N.B. La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2017 nella misura dello **0,98 per cento**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**6) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 21 febbraio 2017:** Maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane per l'anno 2017. (Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2017).

N.B. La maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2017 nella misura dello **0,93 per cento**, per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dello **0,98 per cento**, per le operazioni di durata oltre diciotto mesi.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**7) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 21 febbraio 2017:** Commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato per i settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont per l'anno 2017. (Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2017).

N.B. La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2017 nella misura dello **0,93 per cento**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE**  
**UNIONE EUROPEA**  
***I provvedimenti scelti per voi***  
**(DAL 27 FEBBRAIO AL 4 MARZO 2017)**

**1) Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017**, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 57/1 del 3 marzo 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.](#)

**2) Regolamento (UE) 2017/353 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017**, che sostituisce gli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 57/19 del 3 marzo 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.](#)